



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n. 2030

STINQ - PN/AIA/8

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Aggiornamento, ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 1987 del 25 agosto 2010.

Società MYRTUS S.R.L.

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visti gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16, (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

Visti i commi da 22 a 27 bis, dell'articolo 6, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 16/2008, ed ulteriormente modificato dall'articolo 127 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), che dispongono in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) che dispone in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Visto il decreto n. 1987 del 25 agosto 2010, del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, di seguito denominato Servizio competente, con il quale è stata rilasciata, ai sensi dell'articolo 5, del decreto legislativo 59/2005, a favore della Società MYRTUS S.R.L. con sede legale in Comune di Maniago (PN), via Monfalcone, 5, Zona Industriale NIP, l'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento, alle disposizioni del decreto legislativo 59/2005, del funzionamento di un impianto di cui al punto 2.6, dell'Allegato I, al decreto legislativo 59/2005 (Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3), sito in Comune di Maniago (PN), via Monfalcone, 5, Zona Industriale NIP;

Vista la nota del 10 maggio 2012, pervenuta il 21 maggio 2012, con la quale la Società ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29 nonies, del decreto legislativo 152/2006, le modifiche progettate all'impianto;

Considerato che le modifiche di cui alla succitata comunicazione consistono nella modifica del sistema di aspirazione degli effluenti gassosi dalle vasche di trattamento con conseguente:

- aumento della portata delle emissioni del camino E1 da 35.000 mc/h a 45.000 mc/h;
- aumento della portata delle emissioni del camino E2 da 5.000 mc/h a 25.000 mc/h in cui verranno convogliate le emissioni derivanti dalle vasche di nichelatura;

Atteso che con la medesima nota del 10 maggio 2012 la Società ha trasmesso la documentazione comprovante il pagamento della tariffa relativa all'attività istruttoria per l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la nota prot. n. STINQ – 19031 – PN/AIA/8 del 28 maggio 2012, con la quale il Servizio competente ha:

- trasmesso al Comune di Maniago, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", all'A.A.T.O. Occidentale e al Consorzio NIP, copia della succitata comunicazione della Società datata 10 maggio 2012 e di tutta la documentazione tecnica allegata;
- specificato che le modifiche proposte dalla Società non sono da ritenersi sostanziali, ai sensi dell'articolo 5 lettera l-bis, del decreto legislativo 152/2006;
- invitato gli enti coinvolti a formulare, ai fini dell'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, i pareri di competenza ed eventuali modifiche alle prescrizioni già inserite nell'autorizzazione medesima;

Vista la nota prot. n. 3684 - P del 29 giugno 2012, con la quale ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone ha espresso il proprio parere di competenza sulle modifiche proposte dalla Società con la comunicazione datata 10 maggio 2012;

Preso atto che il Comune di Maniago, la Provincia di Pordenone, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", l'A.A.T.O. Occidentale e il Consorzio NIP, hanno ritenuto di non esprimere alcun parere in merito alle modifiche all'autorizzazione integrata ambientale di cui alla nota della Società datata 10 maggio 2012;

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1987 del 25 agosto 2010;

Visto l'articolo 66, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il

quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1 - E' aggiornata, ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1, del d.lgs 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata, a favore della Società MYRTUS S.R.L. con sede legale in Comune di Maniago (PN), via Monfalcone, 5, Zona Industriale NIP, con il decreto n. 1987 del 25 agosto 2010, del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.

Art. 2 - L'Allegato B, al decreto n. 1987 del 25 agosto 2010, viene sostituito dal seguente:

ALLEGATO B

L'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle disposizioni del D.lgs 59/2005 viene rilasciata allo stabilimento MYRTUS s.r.l. sito in via Monfalcone, 5, nel comune di Maniago, a condizione che il gestore dell'impianto rispetti quanto prescritto in seguito.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per i punti di emissione vengono fissati i seguenti limiti:

Punto di emissione 1 (aspirazione fumi vasche ciano-alcinali)

Polveri totali.....	5 mg/Nmc
Cianuri (espressi come HCN).....	0,5 mg/Nmc
Cromo e suoi composti (espressi come Cr).....	0,5 mg/Nmc
Nichel e suoi composti (espressi come Ni).....	1 mg/Nmc
Sostanze organiche totali (esprese come C).....	50 mg/Nmc

Punto di emissione E2 (aspirazione fumi vasche sostanze acide)

Acido Nitrico.....	5 mg/Nmc
Acido solforico.....	2 mg/Nmc
Cloro e suoi composti (espressi come HCl).....	5 mg/Nmc
Nichel e suoi composti (espressi come Ni).....	1 mg/Nmc

I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto.

Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. art. 271, c. 14 del D:Lgs.152/06).

I valori limite di emissione devono riferirsi al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.

La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.

L'esercizio degli impianti di aspirazione e trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti con l'autorizzazione.

Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.

Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare le norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:

- il posizionamento delle prese di campionamento;

- l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.

Tutti i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nell'autorizzazione conformemente agli elaborati grafici allegati alla domanda di autorizzazione integrata ambientale.

SCARICHI IDRICI

È autorizzato lo scarico di acque reflue denominato S1 recapitante nella fognatura consortile N.I.P.

Gli scarichi idrici delle acque reflue potranno avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni generali:

- a) Gli scarichi devono rispettare i limiti di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.lgs. n152/2006.
- b) i punti di misurazione degli scarichi sono fissati in corrispondenza di ciascuno scarico, subito a monte del punto di immissione nel corpo recettore;
- c) gli scarichi devono essere accessibili in maniera permanente:
 - per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo con le modalità previste dal D.lgs 152/2006 (paragrafo 1.2 dell'allegato 5 alla parte terza);
 - in condizioni di sicurezza ed in modo agevole (i dispositivi e manufatti devono essere idonei allo scopo e conformi alle norme sulla sicurezza e igiene del lavoro);
- d) agli scarichi potranno essere addotte esclusivamente le acque industriali previa depurazione in impianto di trattamento chimico-fisico, le acque reflue assimilate alle domestiche provenienti dai servizi igienici previo trattamento in fossa biologica imhoff e le acque provenienti dai lavabi e docce previo trattamento in pozzetto condensagrassi;
- e) la ditta dovrà svolgere con la necessaria cura e ripetitività le azioni di manutenzione ai fini del mantenimento del corretto funzionamento del sistema di scarico.
- f) sui piazzali non potranno essere stoccati materiali o rifiuti che a contatto con l'acqua meteorica possano dare origine a scarichi di acque contaminate.

Si raccomanda che:

- a) vengano prese, anche mediante informazione e formazione al personale dipendente, misure operative di protezione e prevenzione dei rischi inerenti sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o situazioni di emergenza dovute ad eventi eccezionali o altre immissioni di reflui diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata;
- b) siano predisposte, contestualmente alla presentazione della documentazione per il rinnovo dell'autorizzazione, delle misure atte a ridurre i consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo dell'acqua come previsto dall'art. 98 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

RIFIUTI

Devono essere osservate le disposizioni tecniche e normative che disciplinano la materia.

Prescrizioni:

- dovrà essere accuratamente evitata la promiscuità tra le aree destinate al deposito delle materie prime e le aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti nell'impianto;
- qualora il deposito temporaneo dei rifiuti liquidi avvenga in contenitori privi di sistema di doppia tenuta, il contenimento degli sversamenti accidentali dovrà essere affidato ad un bacino di contenimento di idonee caratteristiche e dimensioni.

RUMORE

Nelle more della predisposizione della zonizzazione acustica da parte del Comune di Maniago, la Società dovrà rispettare i limiti acustici previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991 nel periodo diurno (dalle ore 06:00 alle ore 22:00) e nel periodo notturno (dalle ore 22:00 alle ore 06:00).

Art. 3 - L'Allegato C, al decreto n. 1987 del 25 agosto 2010, viene sostituito dal seguente:

ALLEGATO C

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il piano di monitoraggio e controllo stabilisce la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del gestore e l'attività svolta dalle Autorità di controllo.

I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato, e messi a disposizione degli enti preposti al controllo presso la Società.

DISPOSIZIONI GENERALI

Evitare le miscele

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro siano influenzate dalla miscelazione delle emissioni o degli scarichi, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

Funzionamento dei sistemi

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva.

Guasto, avvio e fermata

Qualora si verifichi un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

Manutenzione dei sistemi

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Tutti i macchinari il cui corretto funzionamento garantisce la conformità dell'impianto all'AIA dovranno essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore o specifici programmi di manutenzione adottati dalla Società.

I controlli e gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso la Società, anche in conformità a quanto previsto dai punti 2.7-2.8 dell'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06 per i sistemi di abbattimento.

Accesso ai punti di campionamento

Il Gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio, qualora previsti:

- a) punti di campionamento delle emissioni in atmosfera
- b) pozzetti di campionamento degli scarichi idrici
- c) pozzi piezometrici per il prelievo delle acque sotterranee
- d) punti di rilievo delle emissioni sonore dell'insediamento
- e) aree di stoccaggio di rifiuti
- f) pozzo approvvigionamento idrico.

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve impegnarsi a conservare per un periodo di almeno 6 anni con idonee modalità i risultati analitici dei campionamenti prescritti.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati ad ARPA FVG, Regione, Provincia, Comune, NIP e ASS con frequenza annuale.

Entro il 30 aprile di ogni anno solare il gestore trasmette alla Regione, Provincia, Comune, ASS, NIP e ARPA FVG una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che evidenzi la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella tabella 1 vengono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab. 1– Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano

Soggetti	Soggetti	Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	MYRTUS s.r.l.	PAOLO ZAMBON
Società terze contraenti	Come da comunicazione del gestore	
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento Provinciale di Pordenone



ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di società terze contraenti.

PARAMETRI DA MONITORARE

Aria

Nella tabella 2 vengono specificati per i punti di emissione e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare.

Tab. 2 - *Inquinanti monitorati*

	E1	E2	Modalità di controllo e frequenza		Metodi
			Continuo	Discontinuo	
Composti organici volatili (COV)	x			annuale	Metodiche CEN, ISO, UNI, UNICHIM, EPA o altre pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali (art. 271 comma 2 D.Lgs. 152/06)
Cromo (Cr) e composti	x			annuale	
Nichel (Ni) e composti	x	x		annuale	
Cloro e composti inorganici		x		annuale	
Acido cianidrico	x			annuale	
Acido solforico		x		annuale	
Acido nitrico		x		annuale	
Polveri totali	x			annuale	

Nella tabella 3 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di abbattimento per garantirne l'efficienza.

Tab.3 - *Sistemi di trattamento fumi*

Punto emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione (periodicità)	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
1	scrubber	Controllo funzionalità degli spruzzatori	Oblò di ispezione	Visiva (annuale)	Registro manutenzioni
			emissioni	Analisi emissioni (annuale)	Rapporto di prova
2	Separatore di gocce	Batterie alettate	Batterie alettate	Visiva (annuale)	Registro manutenzioni
			emissioni	Analisi emissioni (annuale)	Rapporto di prova

Acqua

Nella tabella 4 vengono specificati per ciascuno scarico e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare:

Tab 4 – Inquinanti monitorati

	S1	Modalità di controllo e frequenza		Metodi
		Continuo	Discontinuo	
pH	x		semestrale	Metodiche derivate da CNR-IRSA, EPA, ISO, ASTM, etc.
Solidi sospesi totali	x		semestrale	
COD	x		semestrale	
Alluminio	x		semestrale	
Cromo (Cr) e composti	x		semestrale	
Ferro	x		semestrale	
Manganese	x		semestrale	
Nichel (Ni) e composti	x		semestrale	
Rame (Cu) e composti	x		semestrale	
Stagno	x		semestrale	
Zinco (Zn) e composti	x		semestrale	
Cianuri	x		semestrale	
Solfuri	x		semestrale	
Solfiti	x		semestrale	
Solfati	x		semestrale	
Cloruri	x		semestrale	
Fosforo totale	x		semestrale	
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	x		semestrale	
Azoto nitroso (come N)	x		semestrale	
Azoto nitrico (come N)	x		semestrale	
Idrocarburi totali	x		semestrale	
Tensioattivi totali	x		semestrale	

Nella tabella 5 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di depurazione per garantirne l'efficienza.

Tab.5 – Sistemi di depurazione

Punto emissione	Sistema di trattamento (stadio di trattamento)	Elementi caratteristici di ciascuno stadio	Dispositivi di controllo	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
S1	Depuratore chimico-fisico	Ossidazione dei cianuri	Strumentazione a pannello pH e redox collegati a PLC e PC	Registrazione dei dati su PC e monitoraggio dei valori di set	Ogni 2 ore da parte del personale interno	Modulo giornaliero
		Riduzione del cloro esavalente				
		alcalinizzazione				
		sedimentazione				
		Adsorbimento su carboni				

Rumore

Entro sei mesi dalla approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica di cui all'art. 23 della L.R.16 del 18.06.07, ed ogniqualvolta si realizzino modifiche agli impianti o interventi che possano influire sull'immissione di rumore nell'ambiente esterno, dovranno essere eseguite misure fonometriche presso il perimetro dello Stabilimento, nelle postazioni di misura individuate nella tavola allegata alla Relazione

Tecnica "indagine ambientale per la rilevazione dell'inquinamento acustico eseguito presso la Società MYRTUS Srl – MANIAGO (PN) datata 6 novembre 2003, allegato 10, all'istanza di A.I.A..

I rilievi dovranno essere eseguiti in accordo con quanto previsto dalle norme tecniche contenute nel DM 16/03/98; i risultati dovranno riportare, oltre ai puntuali parametri di rumore indicati dalla vigente normativa in acustica, anche i grafici relativi all'andamento temporale delle misure esperite e gli spettri relativi all'analisi in frequenza per bande in terzi di ottava lineare.

Il tempo di misura deve essere rappresentativo dei fenomeni acustici osservati, tenendo in considerazione, oltre che le caratteristiche di funzionamento dell'impianto, anche le condizioni meteorologiche del sito; nel caso di misure effettuate con la tecnica di campionamento si dovranno seguire le indicazioni presenti nelle norme di riferimento internazionale di buona tecnica (norme UNI serie 11143, UNI 9884, UNI 10855).

I rilievi dovranno essere eseguiti a cura di un tecnico competente in acustica in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 commi 6, 7 e 8 della Legge 447/1995.

Rifiuti

Nella tabella 6 vengono riportati i controlli da effettuare sui rifiuti in uscita.

Tab. 6 – Controllo rifiuti in uscita

Rifiuti controllati Cod. CER	Metodo di smaltimento/recupe ro	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
060502* 110105* 061302* 110109* 110198* 080121* 150110* 060311*	Conferimento a ditta terza autorizzata	analitico	Annuale (qualora prodotti)	Rapporto di prova

Nota: attualmente la Società ha riclassificato i rifiuti precedentemente classificati come 060503 con il nuovo codice 060502*



GESTIONE DELL'IMPIANTO

Controllo e manutenzione

Nelle tabelle 7 e 8 vengono specificati i sistemi di controllo sui macchinari (sia per il monitoraggio dei parametri operativi che di eventuali perdite) e gli interventi di manutenzione ordinaria da effettuare.

Tab. 7 – Controlli sui macchinari

Macchina	Parametri				Perdite	
	Parametri	Frequenza dei controlli	Fase	Modalità	Sostanza	Modalità di registrazione dei controlli
Vasche trattamento	Livello vasca	giornaliero	esercizio	visiva	Bagno galvanico	Registro cartaceo
	Integrità vasca	giornaliero	esercizio	visiva	Bagno galvanico	Registro cartaceo

Tab. 8– Interventi di manutenzione ordinaria

Macchina	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli
Vasche trattamento	Pulizia vasche	All'occorrenza	Registro manutenzione

Controlli sui punti critici

Nelle tabelle 9 e 10 vengono evidenziati i punti critici degli impianti, le specifiche del controllo e gli interventi di manutenzione che devono essere effettuati.

Tab. 9- Punti critici degli impianti e dei processi produttivi

Macchina	Parametri				Perdite	
	Parametri	Frequenza dei controlli	Fase	Modalità	Sostanza	Modalità di registrazione dei controlli
Impianto elettrico	Cos-fi	Ad ogni sostituzione macchinari	esercizio	strumentale	nessuna	Registro manutenzione

Tab. 10 – Interventi di manutenzione sui punti critici

Macchina	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli
Impianto elettrico	rifasamento	All'occorrenza	Registro manutenzione

Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)

Nella tabella 11 vengono indicati la metodologia e la frequenza delle prove di tenuta da effettuare sulle strutture adibite allo stoccaggio e sottoposte a controllo periodico (anche strutturale).

Tab. 11 – Aree di stoccaggio

Struttura contenim.	Contenitore			Bacino di contenimento		
	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione
Deposito fanghi depurazione	Controllo visivo integrità cassoni	settimanale	Registro cartaceo	-	-	-
Deposito rifiuti pericolosi liquidi	Controllo visivo integrità contenitori	settimanale	Registro cartaceo	Controllo visivo integrità	settimanale	Registro cartaceo
Deposito gas tossici	Controllo visivo integrità contenitori	settimanale	Registro cartaceo	-	-	-

Indicatori di prestazione

La Società dovrà monitorare gli indicatori di prestazione indicati in tabella 12 e presentare all'autorità di controllo, entro il 30 aprile di ogni anno, un allegato grafico con l'indicazione dell'andamento degli indicatori monitorati.

Tab. 12- Monitoraggio degli indicatori di performance

Indicatore e sua descrizione	Valore e Unità di misura	Modalità di calcolo	Frequenza di monitoraggio e periodo di riferimento	Modalità di registrazione
Energia elettrica specifica	kWh/t	(Consumo annuale di energia elettrica dei raddrizzatori) / (tonnellate di prodotto finito)	annuale	Report annuale
Approvvigionamento idrico annuo	mc/anno	misura	annuale	
Rifiuti prodotti per unità di prodotto	kg/t	(Kg di rifiuti prodotti)/(tonnellate di prodotto finito)	annuale	

ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vigilanza, l'Ente di controllo, come identificato in Tabella 1, effettua, con oneri a carico del Gestore dell'impianto, quantificati sulla base delle disposizioni contenute negli Allegati IV e V, al d.m. 24 aprile 2008, secondo le frequenze stabilite in Tabella 13, i controlli di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del d.m. 24 aprile 2008, che qui di seguito si riportano:

- verifica del corretto posizionamento, funzionamento, taratura manutenzione degli strumenti;
- verifica delle qualifiche dei soggetti incaricati di effettuare le misure previste nel Piano di monitoraggio;
- verifica della regolare trasmissione dei dati;

- d) verifica della rispondenza delle misure eseguite in regime di autocontrollo ai contenuti dell'autorizzazione;
- e) verifica presso lo stabilimento dell'osservanza delle prescrizioni impiantistiche contenute nell'autorizzazione;
- f) prelievi, analisi delle emissioni degli impianti e misure degli effetti sull'ambiente delle emissioni.

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività sopraccitata, la Società dovrà comunicare al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competente per territorio, almeno 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della Ditta esterna incaricata.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato d.m. 24 aprile 2008, devono essere determinati, dal Gestore dell'impianto, secondo il vigente tariffario generale dell'ARPA.

Ai fini del calcolo della tariffa, ARPA comunicherà alla ditta entro il mese di dicembre dell'anno precedente all'effettuazione del controllo le modalità, le metodiche ed i parametri che verranno controllati.

Tab. 13 – Attività a carico dell'ente di controllo

Tipologia di intervento	Componente ambientale interessata	Frequenza	Totale interventi nel periodo di validità del piano
Verifica rispetto delle prescrizioni (allegato IV del D.M. 24/04/2008)	Aria	biennale	3
	Acqua	biennale	3
	Rifiuti	biennale	3
	Clima acustico	In corrispondenza di ogni campagna di misura effettuata dal gestore nei casi indicati al paragrafo rumore del presente piano	A seconda dei casi indicati al paragrafo rumore del presente piano di monitoraggio
	Tutela risorsa idrica	-	-
Campionamento e analisi (allegato V del D.M. 24/04/2008)	Aria -	-	-
	Acqua -scarico S1 -tutti gli inquinanti del PMC	biennale	3

Art. 4 - Rimangono valide ed immutate, per quanto compatibili con il presente atto, tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nel decreto n. 1987/2010.

Trieste, **6 SET. 2012**



DIRETTORE DEL SERVIZIO
Ing. Pierpaolo Gubertini

